

 CASAGIT

REGOLAMENTO



2012

APPROVATO DAL
CDA DEL 24-11-2011

REGOLAMENTOErrore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4

TITOLO I – ISCRIZIONE 5

CAPO I – COSTITUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO 6

Articolo 2 - ISCRIZIONE DEI TITOLARI (Disposizioni generali) 6

Articolo 3 - ISCRIZIONE - TITOLARI OBBLIGATI (Requisiti e Documentazione) 7

Articolo 4 - ISCRIZIONE - TITOLARI VOLONTARI (Requisiti e Documentazione) 8

CAPO II – ISCRIZIONE DEI FAMILIARI 10

Articolo 5 - ISCRIZIONE DEI FAMILIARI (Disposizioni generali) 10

Articolo 6 - ISCRIZIONE - CONIUGE O CONVIVENTE *MORE UXORIO* (Requisiti e Documentazione)..... 12

Articolo 7 - ISCRIZIONE - FIGLI ED EQUIPARATI (Requisiti e Documentazione)..... 14

Articolo 8 - ISCRIZIONE - GENITORI ED EQUIPARATI (Requisiti e Documentazione)..... 16

Articolo 9 - ISCRIZIONE - FAMILIARE DI TERZO GRADO (Requisiti e Documentazione)..... 18

TITOLO II – PROSECUZIONE DELL’ISCRIZIONE 20

Articolo 10 - TIPOLOGIE DI PROSECUZIONE DELL’ISCRIZIONE 21

Articolo 11 - PROSECUZIONE DELL’ISCRIZIONE - RIPRISTINO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO..... 22

Articolo 12 - PROSECUZIONE DELL’ISCRIZIONE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO 23

Articolo 13 - PROSECUZIONE DELL’ISCRIZIONE - DIVERSO REGIME CONTRIBUTIVO 25

Articolo 14 - PROSECUZIONE DELL’ISCRIZIONE - SCAMBIO DI TITOLARITA’ TRA CONIUGI 27

TITOLO III – SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DELL’ISCRIZIONE 28

CAPO I – SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE PER I TITOLARI 29

Articolo 15 - SOSPENSIONE..... 29

CAPO II – ESTINZIONE DELL’ISCRIZIONE DEI TITOLARI 30

Articolo 16 - RECESSO DEL TITOLARE..... 30

Articolo 17 - DECESSO O DECADENZA DEL TITOLARE 31

CAPO III – ESTINZIONE DELL’ISCRIZIONE DEI FAMILIARI 33

Articolo 18 - RECESSO DEL FAMILIARE..... 33

Articolo 19 - DECADENZA DEL FAMILIARE 34

TITOLO IV – CONTRIBUZIONE 36

Articolo 20 - PROFILI CONTRIBUTIVI 37

CAPO I – CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI 38

Articolo 21 - MISURA DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI VERSAMENTO 38

Articolo 22 - MINIMALE CONTRIBUTIVO - DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO..... 39

Articolo 23 - ASPETTATIVA – CONTRIBUTO E MODALITÀ DI VERSAMENTO..... 40

Articolo 24 - CONIUGI ENTRAMBI OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI..... 41

Articolo 25 - TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO SOCI IN DISOCCUPAZIONE..... 43

Articolo 26 - TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEI SOCI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 45

Articolo 27 - TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO NEI CASI DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA NON INDENNIZZATA 46

CAPO II – CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI VOLONTARIAMENTE ISCRITTI E DEI DIPENDENTI DI ORGANISMI DI CATEGORIA.....	47
Articolo 28 - SOCI NON TITOLARI DI CNLG/ACCORDI SOTTOSCRITTI DALLA FNSI E AGGREGATI NON DIPENDENTI DI ORGANISMI DI CATEGORIA.....	47
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>47</i>
Articolo 29 - SOCI NON TITOLARI DI CNLG/ACCORDI SOTTOSCRITTI DALLA FNSI, DI ETA' INFERIORE A 30 ANNI.....	49
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>49</i>
Articolo 30 - DIPENDENTI DI ORGANISMI DI CATEGORIA.....	50
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>50</i>
Articolo 31 -TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA INPGI	51
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>51</i>
Articolo 32 - TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA PRO-QUOTA O SUPPLEMENTARE.....	52
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>52</i>
Articolo 33 - TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI ENTI DIVERSI DALL'INPGI.....	53
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>53</i>
Articolo 34 - SUPERSTITI	54
<i>(Misura del contributo e modalità di versamento).....</i>	<i>54</i>
CAPO III – CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI	55
Articolo 35 - MISURA DEL CONTRIBUTO DEI FAMILIARI	55
Articolo 36 - MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I FAMILIARI.....	57
TITOLO V – PRESTAZIONI.....	58
Articolo 37 - PRESTAZIONI PREVISTE	59
Articolo 38 - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	60
Articolo 39 - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	61
Articolo 40 - PRESTAZIONI - INTERVENTI IN VIA STRAORDINARIA	63
Articolo 41 - CONTROLLI SANITARI	64
TITOLO VI – GESTIONE ASSISTENZIALE A CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI RIDOTTE	65
Articolo 42 - ISCRIZIONE - DECADENZA - RECESSO	66
Articolo 43 - CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO.....	68
Articolo 44 - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	69
Articolo 45 - PASSAGGIO DI TIPOLOGIA.....	70
TITOLO VII – RICORSI E COORDINAMENTO ENTI.....	72
Articolo 46 - RICORSI.....	73
Articolo 47 - COORDINAMENTO CASAGIT-FNSI-CNOG-INPGI-FPCGI.....	74
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	75

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in linea con le disposizioni statutarie, disciplina gli aspetti normativi ed economici del rapporto associativo. Le prime tre sezioni sono dedicate alla regolamentazione del rapporto associativo, la quarta a quella del sistema contributivo, la quinta a quella dell'erogazione delle prestazioni e la sesta alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte, la settima a quella dei ricorsi e del Coordinamento Enti.

TITOLO I – ISCRIZIONE

CAPO I – COSTITUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Articolo 2 - ISCRIZIONE DEI TITOLARI (Disposizioni generali)

Il **vincolo associativo** si costituisce, con conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento:

1. dalla data in cui i titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono obbligati all'iscrizione secondo le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Giornalistico stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, secondo le disposizioni contenute nell'art 4 dello Statuto
2. dalla data di presentazione della domanda di iscrizione per le adesioni volontarie
3. dalla data in cui i dipendenti di Organismi di Categoria sono obbligati all'iscrizione secondo le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o nel Contratto Integrativo Aziendale.

L'iscrizione si **perfeziona** con provvedimento adottato dal Direttore Generale.

Per le iscrizioni di cui al precedente punto 2, il mancato invio dei documenti necessari al perfezionamento dell'iscrizione **entro quattro mesi** dalla presentazione della domanda, determina la decadenza della domanda stessa.

Il **diritto all'erogazione delle prestazioni** decorre dalla data di costituzione del vincolo associativo, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente Regolamento.

Articolo 3 - ISCRIZIONE - TITOLARI OBBLIGATI (Requisiti e Documentazione)

Sono **obbligatoriamente iscritti** alla Cassa e pertanto non sono tenuti alla presentazione di esplicita domanda di adesione:

1. i giornalisti, di cui all'art 4 comma 1 punto 1 lettera a) dello Statuto, professionisti, praticanti e iscritti all'elenco stranieri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit
2. i giornalisti, di cui all'art 4 comma 1 punto 1 lettera b) e c) dello Statuto, pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit
3. i dipendenti di Organismi di Categoria, di cui all'art 4 comma 1 punto 1 lettera d) dello Statuto, purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato qualora l'obbligatorietà sia prevista dal Contratto Collettivo o dal Contratto Integrativo Aziendale.

In sede di iscrizione il Socio è tenuto ad inviare i seguenti **documenti**:

1. copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti
2. consenso al trattamento dei dati personali
3. coordinate IBAN
4. recapito per la corrispondenza
5. codice fiscale

Per il **perfezionamento** dell'iscrizione è necessario che la Casagit abbia acquisito:

- a. per i Soci di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma 1, copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti
- b. per i dipendenti di Organismi di Categoria, la prima denuncia di contribuzione inviata dal datore di lavoro

Il provvedimento di iscrizione è adottato dal Direttore Generale.

Il vincolo associativo decorre dalla data di assunzione.

Articolo 4 – ISCRIZIONE - TITOLARI VOLONTARI (Requisiti e Documentazione)

Possono iscriversi come **volontari** presentando espressa domanda di adesione:

1. i giornalisti, di cui all'art 4 comma 1 punto 2 lettera a) dello Statuto professionisti, pubblicisti, praticanti ed iscritti all'elenco stranieri, sempreché non siano titolari di un rapporto di lavoro che preveda l'obbligo di iscrizione alla Casagit. La categoria in questione può presentare domanda di adesione alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere o, laddove ricorrano i requisiti di cui al successivo Titolo VI, alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte;
2. i dipendenti di Organismi di Categoria, di cui all'art 4 comma 1 punto 2 lettera b) dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro subordinato, qualora il Contratto Collettivo o il Contratto Integrativo Aziendale non prevedano l'obbligo di iscrizione alla Casagit.

I giornalisti di cui al precedente punto 1 devono presentare domanda di adesione:

1. **entro 24 mesi** dalla data di notifica del provvedimento definitivo di iscrizione all'Ordine
2. oppure **entro 12 mesi** dalla data di apertura della prima posizione INPGI
3. oppure **entro il trentacinquesimo anno di età**

Gli Aggregati dipendenti di Organismi di Categoria devono presentare domanda di adesione **entro 12 mesi** dalla data di assunzione. Per le assunzioni a tempo determinato la domanda deve essere presentata entro **1 mese** dall'assunzione.

La domanda deve contenere l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio, salvo per i dipendenti di Organismi di Categoria con contratto a termine di durata inferiore al biennio. Per essi l'obbligo viene meno alla cessazione del rapporto di lavoro.

Decorso inutilmente il termine si decade dalla facoltà di potersi associare.

Per i Soci, la decorrenza del termine dei 24 mesi dalla data di iscrizione all'Ordine si intende riaperta con l'acquisizione di nuovo titolo di adesione. Costituisce nuovo titolo l'iscrizione ad un Registro o Elenco diverso da quello che aveva determinato la precedente iscrizione all'Albo tenuto dagli Ordini regionali.

Per l'iscrizione è necessario inviare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione contenente le generalità e la residenza del richiedente, l'impegno a versare i contributi per almeno un biennio e la dichiarazione di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme statutarie e regolamentari nonché le disposizioni degli Organi Sociali della Casagit
2. copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti Italiani (per i Soci di cui al comma 1 punto 1)

3. documentazione fiscale comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione o in assenza certificazione dell'Agenzia delle Entrate. Per i residenti all'estero documento equivalente
4. consenso al trattamento dei dati personali
5. coordinate IBAN
6. codice fiscale
7. ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo associativo in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

Il vincolo associativo decorre dalla data di presentazione della domanda.

Per il **perfezionamento** dell'iscrizione è necessario che la Casagit abbia acquisito i documenti di cui al precedente comma 7 punti 1, 2 se previsto e 7.

Il provvedimento è adottato dal Direttore Generale.

Con il perfezionamento dell'iscrizione si costituisce formalmente il vincolo associativo.

CAPO II – ISCRIZIONE DEI FAMILIARI

Articolo 5 - ISCRIZIONE DEI FAMILIARI (Disposizioni generali)

Su richiesta del Titolare, al quale unicamente compete tale facoltà, possono essere iscritti alla Casagit i Familiari di cui all'art 3 dello Statuto che risultino a carico del Titolare. Il requisito del carico è escluso solo per il coniuge ed il convivente *more uxorio*.

Sono considerati a **carico** i Familiari che nell'anno antecedente quello di contribuzione hanno percepito un reddito lordo denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza, inferiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. La sussistenza del requisito di carico è presunta per i figli non coniugati di età inferiore a 21 anni. In tutti gli altri casi il carico deve essere provato dal titolare al momento dell'iscrizione o della prosecuzione del Familiare a norma dell'art. 13 comma 1 punto 4.

L'iscrizione dei Familiari non comporta la costituzione di un vincolo associativo, ma esclusivamente l'estensione del diritto di rimborso per le prestazioni sanitarie effettuate dagli stessi, secondo le disposizioni delle "Norme per l'erogazione delle prestazioni" e nei limiti del "Tariffario" vigente.

Il **vincolo associativo**, e di conseguenza il rapporto giuridico e amministrativo, si costituisce esclusivamente con il Titolare al quale unicamente compete il diritto di:

1. chiedere l'iscrizione, la cessazione e la variazione dei dati anagrafici del Familiare
2. presentare le ricevute di spesa per il rimborso
3. ottenere il rimborso delle prestazioni

La Casagit invierà qualsiasi comunicazione, anche riguardante i Familiari, all'indirizzo anagrafico del Titolare medesimo.

In caso di separazione legale o divorzio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, le comunicazioni riguardanti il rimborso delle prestazioni ed i relativi accrediti riguardanti il coniuge separato o divorziato sono effettuati, su richiesta del Titolare di posizione, su estremi anagrafici e bancari differenti. La richiesta del Titolare deve contenere l'indirizzo anagrafico e le coordinate bancarie da utilizzare per le comunicazioni sanitarie ed i versamenti relativi al coniuge separato legalmente o divorziato.

Nella domanda di iscrizione il Titolare deve sottoscrivere l'impegno a comunicare immediatamente alla Casagit:

1. la cessazione della convivenza *more uxorio*

2. l'eventuale nuovo matrimonio, o convivenza *more uxorio*, del coniuge divorziato
3. l'eventuale matrimonio o convivenza *more uxorio* dei figli
4. l'eventuale acquisizione di titolo proprio ad associarsi alla Casagit da parte del Familiare di terzo grado in linea retta o da parte del genitore
5. il superamento, da parte dei Familiari assistiti, del livello di reddito annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione per l'assistenza ai Familiari

La Casagit si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la persistenza dei requisiti per l'assistenza ai Familiari.

L'iscrizione del Familiare avviene mediante presentazione di formale **domanda** da parte del Titolare di posizione, corredata di tutti i documenti richiesti ed elencati nei successivi articoli del presente Regolamento.

L'iscrizione del Familiare decorre dalla data di presentazione della domanda e si **perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale.

Il mancato **invio dei documenti necessari** al perfezionamento dell'iscrizione **entro quattro mesi** dalla presentazione della domanda determina la decadenza della domanda stessa.

Articolo 6 – ISCRIZIONE - CONIUGE O CONVIVENTE *MORE UXORIO* (Requisiti e Documentazione)

La domanda di iscrizione per il **coniuge** o **convivente *more uxorio***, anche dello stesso sesso, può essere presentata dal Titolare in qualsiasi momento.

Per l'iscrizione è necessario inviare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione per il Familiare
2. certificato di matrimonio per il coniuge
3. certificato di convivenza anagrafica per il convivente *more uxorio*
4. documentazione fiscale del Familiare comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione
5. ultima documentazione fiscale del Titolare dalla quale si evidenzi il carico fiscale del Familiare, qualora quest'ultimo non abbia percepito redditi nell'anno antecedente quello di iscrizione
6. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale di cui ai precedenti punti 4 o 5 è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il reddito del coniuge, o del convivente *more uxorio*, per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente
7. nei casi in cui è dovuta, ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo per il Familiare in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese
8. consenso al trattamento dei dati personali
9. codice fiscale del coniuge o convivente *more uxorio*

Al Titolare Aggregato è preclusa la possibilità di chiedere l'iscrizione del coniuge o convivente *more uxorio* che risulti iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

Il **coniuge** iscritto, nel caso intervenga lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può mantenere l'iscrizione purché non contragga nuovo matrimonio o non dia luogo ad una convivenza *more uxorio*. La richiesta del Titolare di iscrivere il nuovo coniuge o convivente *more uxorio* anche dello stesso sesso comporta automaticamente la cessazione dell'iscrizione per il coniuge divorziato o separato. La comunicazione da parte del Socio dell'avvenuta pronuncia di sentenza di divorzio dal coniuge non è considerata una manifestazione di volontà volta all'esclusione del coniuge divorziato dalla posizione di famiglia.

L'**iscrizione** decorre dalla data di presentazione della domanda e **si perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo

quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti e, nei casi in cui è dovuta, la ricevuta comprovante il pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo per il Familiare.

Il convivente *more uxorio* acquisisce il **diritto all'erogazione delle prestazioni** decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. Il coniuge acquisisce tale diritto dalla data di iscrizione solo se la domanda che lo riguarda:

- a. è contestuale all'iscrizione del Titolare;
- b. è presentata entro 6 mesi dalla notifica dell'iscrizione del Titolare;
- c. è presentata entro 6 mesi dalla data del matrimonio;

in caso contrario, il diritto è acquisito decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. I 180 giorni di carenza nell'erogazione delle prestazioni sono previsti anche per i casi in cui è chiesta la riammissione all'assistenza per il coniuge precedentemente escluso dalla posizione di famiglia del Titolare per consentire l'iscrizione del convivente *more uxorio*.

Il Titolare che ha escluso il convivente *more uxorio* dalla sua posizione di famiglia potrà chiedere l'iscrizione di altro convivente *more uxorio* solo dopo che siano decorsi almeno **tre anni** dall'avvenuta esclusione del precedente convivente *more uxorio*.

Articolo 7 – ISCRIZIONE - FIGLI ED EQUIPARATI (Requisiti e Documentazione)

Il Titolare può chiedere l'iscrizione dei **figli o equiparati** a norma di Legge (*Art 3 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari"*) di età compresa tra 0 e 26 anni, oppure permanentemente inabili al lavoro, a condizione che:

1. risultino a suo carico, oppure
2. risultino a carico del coniuge, del coniuge divorziato o del convivente *more uxorio*.

Possono altresì essere iscritti i figli del coniuge o del convivente *more uxorio* che risultano sullo stato di famiglia del titolare e sono a suo carico.

Il requisito di carico si intende soddisfatto qualora il figlio o equiparato ha percepito nell'anno precedente a quello di iscrizione un **reddito lordo inferiore a quello fissato** annualmente dal Consiglio di Amministrazione per l'assistenza ai Familiari.

Per i **figli o equiparati fino a 21 anni** la condizione di carico è presunta, salvo prova contraria. Al compimento del 21° anno del figlio, il Titolare deve provare la sussistenza dei requisiti di carico o di inabilità permanente al lavoro. La medesima prova deve essere fornita all'atto dell'iscrizione del figlio ultraventunenne se questa è conseguente alla prima iscrizione del Titolare.

I **figli o equiparati maggiori di 26 anni** possono essere iscritti solo nel caso di prima iscrizione del Titolare, sempreché sussista il requisito di carico o siano permanentemente inabili al lavoro. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di costituzione del vincolo associativo con il Titolare.

Se già iscritti al compimento del 26° anno possono proseguire l'iscrizione secondo quanto disposto dal successivo art. 13 comma 1 punto 4.

La **domanda di iscrizione** per i figli o equiparati con meno di 26 anni, ovvero permanentemente inabili al lavoro, può essere presentata dal Titolare in qualsiasi momento.

Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione del Familiare
2. certificato di nascita o stato di famiglia
3. consenso al trattamento dei dati personali
4. documentazione comprovante l'inabilità al lavoro se presente
5. documentazione fiscale del figlio comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione

6. ultima documentazione fiscale del Titolare dalla quale si evidenzi il carico fiscale del figlio qualora quest'ultimo non abbia percepito redditi nell'anno antecedente quello di iscrizione
7. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale di cui ai precedenti punti 5 o 6 è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del figlio per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero documento equivalente
8. nei casi in cui è dovuta, ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo per il figlio in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese.
9. codice fiscale del figlio

L'**iscrizione decorre** dalla data di presentazione della domanda e **si perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti e, nei casi in cui è dovuta, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo.

Il **diritto all'erogazione delle prestazioni** decorre dalla data di iscrizione.

I figli o equiparati esclusi dalla posizione del Titolare per il venir meno dei requisiti e di età non superiore a 35 anni, possono essere nuovamente inclusi nella posizione di famiglia, qualora abbiano a proporsi nuovamente le condizioni previste dal presente Regolamento.

I figli o equiparati che hanno aderito volontariamente alla Casagit ai sensi dell'art. 2 comma 1 e comma 3 punto 2 dello Statuto non possono successivamente chiedere la **ripresa a carico del Titolare**, nel caso avessero a proporsi di nuovo le condizioni.

Articolo 8 – ISCRIZIONE - GENITORI ED EQUIPARATI (Requisiti e Documentazione)

Il Titolare può chiedere l'iscrizione dei **genitori o equiparati** a norma di legge (*Art 7 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari"*), solo se conviventi a suo carico e purché abbiano raggiunto l'età prevista per l'ammissione alla pensione di vecchiaia oppure siano permanentemente inabili al lavoro.

Il carico si intende verificato allorché, nell'anno precedente a quello di iscrizione, i genitori hanno percepito un **reddito lordo inferiore a quello fissato** annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio determina annualmente la quota di contribuzione per un genitore e quella per entrambi i genitori. Qualora il reddito complessivo dei due genitori superi quello fissato dal Consiglio, entrambi perdono il diritto all'iscrizione.

Non può essere iscritto come Familiare il genitore che ha titolo proprio per associarsi alla Casagit.

Il Titolare può chiedere l'iscrizione di entrambi i genitori o di uno solo di essi. Il genitore mai iscritto, escluso dall'assistenza per scelta del Titolare, lo è per sempre, anche se successivamente rimane come unico superstite.

La **domanda di iscrizione** per i genitori o equiparati, può essere presentata dal Titolare entro 6 mesi dalla data in cui ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Qualora si tratti di nuova iscrizione del Titolare, la domanda di iscrizione per i genitori o equiparati può essere presentata entro 6 mesi dalla notifica di costituzione del vincolo associativo con il Titolare.

Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione del genitore o dei genitori
2. certificato di stato di famiglia dei genitori
3. documentazione fiscale del genitore o dei genitori, comprovante il reddito – denunciato in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione
4. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito percepito dal genitore o dai genitori nell'anno antecedente quello di iscrizione. Per i residenti all'estero un documento equivalente.
5. consenso al trattamento dei dati personali del genitore o dei genitori
6. ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo individuale per il genitore, in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese
7. codice fiscale del genitore o dei genitori

L'**iscrizione** decorre dalla data di presentazione della domanda e **si perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti e la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del primo rateo di contributo individuale.

Il **diritto all'erogazione delle prestazioni** decorre dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione.

Articolo 9 – ISCRIZIONE - FAMILIARE DI TERZO GRADO (Requisiti e Documentazione)

Il Titolare può chiedere l'iscrizione di un **Familiare di terzo grado in linea retta** solo in alternativa al coniuge o al convivente *more uxorio* e solo se convivente e a suo carico, purché abbia raggiunto l'età prevista per l'ammissione alla pensione di vecchiaia oppure sia permanentemente inabile al lavoro.

Il carico si intende verificato allorché il Familiare di terzo grado, nell'anno precedente a quello di iscrizione, abbia percepito un reddito lordo inferiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'assistenza ai Familiari.

Non può essere iscritto il Familiare di terzo grado in linea retta che abbia titolo proprio per associarsi alla Casagit.

La domanda di iscrizione per il **Familiare di terzo grado** può essere presentata dal Titolare entro 6 mesi dal momento in cui ricorrano i requisiti. Qualora si tratti di nuova iscrizione del Titolare, la domanda di iscrizione per il Familiare di terzo grado in linea retta può essere presentata entro 6 mesi dalla notifica di costituzione del vincolo associativo del Titolare.

Per l'iscrizione è necessario presentare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione del Familiare
2. certificato anagrafico comprovante il legame di parentela
3. documentazione fiscale del Familiare comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza - percepito nell'anno antecedente quello di iscrizione
4. nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del Familiare per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente
5. ricevuta attestante l'avvenuto versamento del primo rateo di contributo aggiuntivo individuale in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese.
6. consenso al trattamento dei dati personali
7. codice fiscale del Familiare

Il Titolare che ha escluso il Familiare di terzo grado dalla sua posizione di famiglia potrà chiedere l'iscrizione di altro Familiare di terzo grado solo dopo che siano decorsi almeno **tre anni** dall'avvenuta esclusione del precedente Familiare di terzo grado.

L'**iscrizione decorre** dalla data di presentazione della domanda e **si perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Il provvedimento sarà adottato solo

quando sarà stata acquisita dalla Casagit tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti e la ricevuta comprovante il pagamento del primo rateo di contributo aggiuntivo individuale.

Il **diritto all'erogazione delle prestazioni** decorre dalla data di presentazione della domanda iscrizione.

TITOLO II – PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE

Articolo 10 – TIPOLOGIE DI PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE

La **prosecuzione** del vincolo associativo si sostanzia nella manifestazione di volontà volta a ripristinare, costituire, o proseguire senza soluzione di continuità ma con diverso regime contributivo, la precedente iscrizione alla Casagit.

Si configura l'ipotesi di ripristino del vincolo associativo quando la volontà di proseguire l'iscrizione fa seguito ad un evento interruttivo che ha determinato l'estinzione del vincolo associativo precedente.

Si configura l'ipotesi di costituzione del vincolo associativo quando un Familiare già iscritto alla Casagit vuole iscriversi a titolo proprio.

Si configura l'ipotesi di prosecuzione dell'iscrizione sotto un diverso regime contributivo quando il rapporto giuridico preesistente non subisce alcuna variazione mentre cambia il tipo di contribuzione cui è assoggettato il Titolare di posizione per sé o per un suo Familiare.

Si configura l'ipotesi di prosecuzione dell'iscrizione con scambio di titolarità qualora due coniugi, entrambi iscritti alla Casagit in qualità di Titolari di posizione, manifestino la volontà di voler costituire una posizione unica con passaggio dell'uno nella posizione di famiglia dell'altro.

Articolo 11 – PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE - RIPRISTINO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

A norma dell'art. 10 comma 4 dello Statuto possono presentare domanda di prosecuzione dell'iscrizione volta a **ripristinare il vincolo associativo** come **volontari**:

1. i giornalisti decaduti a seguito di cancellazione dall'Ordine per inattività
2. i giornalisti decaduti a seguito di cessazione del rapporto di lavoro regolato da un Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit
3. gli Aggregati, già iscritti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità decaduti per cessazione del trattamento di pensione
4. i giornalisti decaduti a seguito di cessazione del trattamento agevolato per disoccupazione o cassa integrazione di durata inferiore a 24 mesi
5. i giornalisti decaduti per scadenza dei 24 mesi di trattamento agevolato per disoccupazione o cassa integrazione

La **domanda** di prosecuzione come volontari deve essere presentata alla Casagit:

1. **entro 6 mesi** dalla notifica della decadenza per i Soci di cui al comma 1 punti 1, 2, 3 e 4;
2. **entro 12 mesi** dalla notifica della decadenza per i Soci di cui al comma 1 punto 5.

La domanda deve contenere l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo fino a completamento di un biennio di iscrizione.

Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, il vincolo associativo può essere ripristinato solo se si è obbligati al versamento dei contributi in base all'art. 4 comma 1 punto 1 dello Statuto.

Per la prosecuzione è necessario inviare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione
2. documentazione fiscale comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente. Nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del Familiare per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente
3. ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del rateo di contributo associativo dovuto dalla data di decadenza

Il vincolo associativo si ripristina senza soluzione di continuità con quello preesistente e si perfeziona con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale.

Articolo 12 – PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

A norma dell'art. 10 comma 3 dello Statuto possono presentare domanda di prosecuzione volontaria dell'iscrizione volta a **costituire il vincolo associativo**:

1. i figli o equiparati a norma di legge, già inclusi nella posizione di famiglia del Titolare, per i quali siano venuti a mancare i requisiti per continuare ad essere iscritti come Familiari
2. i coniugi o i conviventi *more uxorio* e i figli o equiparati a norma di legge, esclusi dalla posizione di famiglia del Titolare, che hanno titolo proprio di adesione a norma dell'art. 2 comma 1 dello Statuto
3. i superstiti iscritti nella posizione di famiglia del titolare al momento del decesso

La **domanda**, con l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio, deve essere presentata:

1. dai figli o equiparati a norma di legge e dal coniuge o dal convivente *more uxorio*, **entro 6 mesi** dalla notifica di esclusione dalla posizione di famiglia del Titolare
2. dai superstiti **entro 6 mesi** dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del Titolare

Decorso inutilmente tale termine il vincolo associativo può essere costituito solo se si è obbligati al versamento dei contributi in base all'articolo 4 comma 1 punto 1 dello Statuto.

Per la prosecuzione è necessario inviare i seguenti **documenti**:

1. domanda di iscrizione, contenente l'impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio
2. copia della notifica o certificato di iscrizione all'ordine dei giornalisti per i Familiari in possesso di tale requisito
3. documentazione fiscale comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno antecedente. Nei casi di impossibilità a produrre la documentazione fiscale è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito del Familiare per l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero un documento equivalente
4. consenso al trattamento dei dati personali
5. coordinate IBAN
6. codice fiscale
7. nei casi in cui è dovuta, ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del rateo di contributo associativo dovuto dalla data di esclusione come Familiare o dal mese successivo al decesso

Qualora il superstite sia titolare di pensione indiretta o di reversibilità INPGI è necessario inviare solo i documenti di cui ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6.

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di esclusione come Familiari per i Titolari di cui al primo comma punti 1 e 2 del presente articolo e dal primo giorno del mese successivo al decesso per i Titolari di cui al primo comma punto 3. I superstiti, inclusi nella posizione del Socio Titolare al momento del decesso di questi, continuano ad essere assistiti fino allo scadere del mese in cui è avvenuto il decesso.

La **prosecuzione** con costituzione del vincolo associativo **si perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale, conseguente all'acquisizione dei documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, e 7.

Articolo 13 – PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE - DIVERSO REGIME CONTRIBUTIVO

A norma dell'art. 10 comma 5 dello Statuto possono presentare domanda di prosecuzione volontaria dell'iscrizione con **diverso regime contributivo**:

1. i Soci o Aggregati titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI o di enti diversi dall'INPGI.

Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo per l'iscrizione ma costituisce titolo per presentare domanda di prosecuzione con ammissione al sistema contributivo dei pensionati. Per essere ammessi a tale sistema gli interessati devono presentare espressa domanda alla Casagit, corredata del certificato di ammissione al trattamento di pensione.

Per i titolari di pensione diretta erogata dall'INPGI la domanda di prosecuzione è sostituita dalla **delega** rilasciata all'Istituto per il prelievo alla fonte del contributo Casagit.

Per i titolari di pensione diretta erogata da enti diversi dall'INPGI, la **domanda** può essere presentata alla Cassa in qualsiasi momento purché siano decorsi almeno 10 anni di iscrizione alla Casagit.

La delega e la domanda non hanno effetto retroattivo.

La prosecuzione **decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene in Casagit la relativa domanda o con l'acquisizione della prima denuncia INPGI.

2. i dipendenti di Organismi di Categoria che alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento non percepiscono ancora il trattamento di pensione. La domanda deve essere presentata entro **6 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prosecuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. i Soci o Aggregati per i figli o equiparati a norma di legge maggiori di anni 26 e fino a 30 e per i figli o equiparati a norma di legge maggiori di anni 30 e fino a 35, solo se già iscritti al compimento degli anni. I figli iscritti come Titolari di posizione Casagit perché titolari di pensione indiretta o di reversibilità, hanno titolo ad essere nuovamente assistiti come Familiari nella posizione di famiglia del genitore superstite alla cessazione del trattamento pensionistico.

La domanda deve essere presentata entro **6 mesi** dal compimento dei 26 o dei 30 anni e deve essere corredata della documentazione comprovante l'esistenza del carico, ossia:

- a. documentazione comprovante l'inabilità al lavoro, se presente
- b. documentazione fiscale del figlio comprovante il reddito - denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza - percepito nell'anno precedente.
- c. ultima documentazione fiscale del Titolare, dalla quale si evidenzi il carico fiscale del figlio, qualora quest'ultimo non abbia percepito redditi nell'anno precedente
- d. in mancanza della documentazione fiscale di cui ai punti precedenti è necessario presentare certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il reddito del figlio per

l'ultimo anno di imposta. Per i residenti all'estero occorre produrre un documento equivalente

- e. ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo aggiuntivo individuale, dovuto dal momento del compimento dei 26 o dei 30 anni

Il proseguimento dell'iscrizione è **notificato** all'interessato dalla Casagit solo dopo aver acquisito tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti e il pagamento del contributo aggiuntivo individuale.

I figli che al compimento del ventiseiesimo o trentesimo anno di età hanno proseguito l'assistenza e sono stati successivamente **esclusi per il venir meno dei requisiti**, possono essere nuovamente inclusi nella posizione di famiglia, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora abbiano a proporsi nuovamente le condizioni, salvo che abbiano aderito volontariamente alla Casagit ai sensi dell'art. 2 comma 1 e comma 3 punto 2 dello Statuto.

La **copertura contributiva** deve essere **continuativa**. Il Titolare è tenuto al rispetto del sistema contributivo cui è sottoposto fino al momento della presentazione della domanda di prosecuzione con diverso regime contributivo o - se pensionato INPGI - fino all'acquisizione della prima denuncia INPGI, a nulla rilevando che i requisiti ricorrano da un periodo anteriore.

Articolo 14 - PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE – SCAMBIO DI TITOLARITA' TRA CONIUGI

Nel caso in cui entrambi i coniugi o conviventi *more uxorio* abbiano titolo proprio per l'adesione alla Cassa è consentita la costituzione tra loro di una posizione unica, con passaggio dell'uno nella posizione di famiglia dell'altro, salvo il caso in cui entrambi siano iscritti obbligatoriamente alla Casagit a norma dell'articolo 4 comma 1 punto 1 dello Statuto.

Il passaggio da Titolare a Familiare è subordinato alla regolarità contributiva del Titolare uscente.

La richiesta di iscrizione come proprio Familiare della persona avente titolo proprio all'iscrizione deve essere presentata prioritariamente dal Titolare:

1. obbligato all'iscrizione in forza di un Contratto Collettivo di natura giornalistica sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit, rispetto all'altro Titolare iscritto volontariamente, intendendosi tale anche il pensionato prosecutore volontario.
2. tenuto alla contribuzione sul trattamento di pensione, rispetto all'altro Titolare volontario;
3. tenuto alla contribuzione più elevata qualora entrambi siano contribuenti volontari o pensionati. Nel caso in cui la contribuzione sia pari, la richiesta di iscrizione può essere presentata indifferentemente dall'uno o dall'altro avente titolo.

TITOLO III – SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DELL'ISCRIZIONE

CAPO I – SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE PER I TITOLARI

Articolo 15 – SOSPENSIONE

La sospensione del vincolo associativo è prevista per i Titolari:

- 1. obbligati all'iscrizione** Casagit a norma dell'art 4 comma 1 punto 1 dello Statuto in aspettativa non remunerata dal datore di lavoro.
La sospensione permane per tutta la durata del periodo di aspettativa non remunerata. La sospensione del vincolo associativo è **rilevata d'ufficio** con l'acquisizione delle denunce di contribuzione inoltrate dal datore di lavoro e comporta la sospensione della contribuzione e dell'erogazione delle prestazioni per tutta la durata del periodo di sospensione.
Il Titolare, contestualmente alla concessione dell'aspettativa ed irrevocabilmente per tutta la durata della stessa, può manifestare per iscritto la volontà di mantenere gli effetti del vincolo associativo proseguendo l'iscrizione come Socio volontario per tutta la durata del periodo di aspettativa non remunerata disciplinata ai punti 3 e 4 del successivo articolo 23. La manifestazione di volontà deve essere espressa con le medesime modalità per ogni nuovo ulteriore periodo di aspettativa;
- 2. cautelativamente sospesi dall'Ordine** in attesa di provvedimento definitivo. Il Socio, su richiesta, ha diritto alla corresponsione delle prestazioni, sempreché sia in regola con il versamento del contributo associativo a norma del successivo art. 28. Qualora il provvedimento definitivo determini decadenza del Socio a norma del successivo articolo 17, e solo se il Socio ha optato per il mantenimento dell'assistenza durante il periodo di sospensione dall'Ordine, la Casagit acquisisce il diritto ad effettuare i relativi conguagli;
- 3. volontariamente iscritti** alla Casagit a norma dell'articolo 4 comma 1 punto 2 dello Statuto. La richiesta di sospensione può avere una durata massima di 12 mesi continuativi, non cumulabili per somma di frazioni inferiori a 12 mesi, può essere avanzata dopo il primo biennio di iscrizione e per una sola volta nel corso del rapporto associativo volontario con la Cassa e comporta, irrevocabilmente per tutta la durata della stessa, la sospensione della contribuzione e dell'erogazione delle prestazioni. La sospensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la Casagit riceve la relativa richiesta.

La sospensione del Titolare comporta la sospensione dell'iscrizione dell'intero nucleo familiare assistito.

CAPO II – ESTINZIONE DELL'ISCRIZIONE DEI TITOLARI

Articolo 16 - RECESSO DEL TITOLARE

Il recesso di cui all'art. 8 comma 2 dello Statuto può essere comunicato solo dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dall'iscrizione e a condizione che la posizione contributiva del Titolare sia regolare.

Si prescinde dalla condizione dei due anni, ma non da quella della regolarità della posizione contributiva, solo nel caso di recesso di un Titolare che intenda confluire nella posizione di famiglia di altro Titolare anch'esso iscritto.

Il recesso estingue il vincolo associativo del Titolare e comporta la conseguente cancellazione dell'iscrizione dei Familiari dalla data di decorrenza dell'estinzione del vincolo associativo con il titolare medesimo.

L'estinzione del vincolo associativo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla Casagit la relativa comunicazione, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1.

Gli iscritti i quali abbiano esercitato il diritto di recesso, non potranno più aderire volontariamente alla Casagit, ma saranno nuovamente associati solo nel caso in cui vi siano obbligati da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Il provvedimento ricognitivo di recesso è assunto dal Direttore Generale.

Articolo 17 – DECESSO O DECADENZA DEL TITOLARE

La morte del Titolare determina l'estinzione del vincolo associativo dalla data del decesso.

La decadenza, prevista dall'art. 8 comma 3 dello Statuto, comporta la cessazione automatica del vincolo associativo con effetto dalla data:

1. **di notifica del provvedimento definitivo di cancellazione** dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri;
2. **di notifica del provvedimento definitivo di radiazione** dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri;
3. **di cessazione del trattamento pensionistico** erogato dall'INPGI o da altri enti previdenziali;
4. **di cessazione del rapporto di lavoro** regolato da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione.
È considerato in corso il rapporto di lavoro per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso, mantenendo inalterato il vincolo associativo con relativi diritti ed obblighi.
5. **di cessazione del trattamento agevolato** per disoccupazione o cassa integrazione di cui al successivo art. 25;
6. **di trasformazione del contratto** di lavoro giornalistico da tempo pieno a tempo parziale per i giornalisti pubblicisti;
7. **delle dimissioni o del licenziamento per giusta causa** degli Aggregati dipendenti di Organismi di Categoria, salvo quelle rassegnate per collocamento in quiescenza;
8. **del provvedimento di decadenza** per comportamenti fraudolenti o lesivi degli interessi della Cassa posti in essere dai Soci o dagli Aggregati nei confronti della Casagit o che il Consiglio di Amministrazione abbia valutato come lesivi degli interessi della Cassa medesima;

La **decadenza per morosità**, prevista dall'art. 8 comma 3 punto 5 dello Statuto, comporta la cessazione del vincolo associativo dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del semestre di morosità, sempreché sia successivo al primo biennio di iscrizione.

La decadenza del Titolare comporta la decadenza automatica dell'intero nucleo familiare.

Nei casi di decadenza per:

1. morosità
2. cessazione del rapporto di lavoro regolato da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione, o cessazione del trattamento agevolato per disoccupazione o cassa integrazione, qualora il Titolare non abbia fatto richiesta di prosecuzione volontaria entro il termine previsto dal precedente art. 11
3. licenziamento per giusta causa o dimissioni di dipendenti di Organismi di Categoria

il vincolo associativo può essere ripristinato solo nei casi previsti dell'art 4 comma 1 dello Statuto.

Nei casi di decadenza per:

1. comportamenti fraudolenti o lesivi degli interessi della Casagit
2. radiazione dall'Albo, dal Registro praticanti o dall'Elenco stranieri
3. cancellazione per inattività professionale dall'Albo, dal Registro praticanti o dall'Elenco stranieri, qualora il Titolare non abbia fatto richiesta di prosecuzione volontaria entro il termine previsto dal precedente art. 11
4. cessazione del trattamento di pensione per i Titolari non iscritti all'Ordine, qualora il Titolare non abbia fatto richiesta di prosecuzione volontaria entro il termine previsto dal precedente art. 11.

Il vincolo associativo non potrà più ricostituirsi.

La decadenza viene dichiarata dal Direttore Generale, salvo il caso di cui al comma 1 punto 8 del presente articolo, per il quale è richiesta delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III – ESTINZIONE DELL'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI

Articolo 18 – RECESSO DEL FAMILIARE

Fermo restando le condizioni di cui al precedente art. 16, il Titolare che voglia far cessare l'assistenza in favore di uno o più Familiari può comunicare la volontà di voler recedere con effetti da prodursi sulla loro iscrizione.

La richiesta di cessazione dell'iscrizione per il Familiare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla Casagit la relativa comunicazione.

Il Titolare non potrà successivamente chiedere l'iscrizione del Familiare per il quale è stato esercitato il diritto di recesso.

Il Familiare potrà nuovamente iscriversi alla Casagit a titolo proprio come Aggregato, a norma dell'art. 2 comma 3 dello Statuto, ovvero, come Socio qualora ricorrano i requisiti per la costituzione del vincolo associativo a norma dall'art 2 comma 1 dello Statuto.

Il provvedimento ricognitivo di recesso è assunto dal Direttore Generale.

Articolo 19 – DECADENZA DEL FAMILIARE

Sono motivi di **decadenza del Familiare**:

1. la decadenza del Titolare
2. la morosità protratta per sei mesi nel versamento del contributo aggiuntivo individuale che lo riguarda
3. il venir meno di uno o più requisiti previsti dal Regolamento per la sua iscrizione
4. il compimento del trentacinquesimo anno di età del figlio, qualora non sia permanentemente inabile al lavoro.

La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Direttore Generale.

Nel caso di decadenza per il venir meno del requisito del carico il Familiare può essere di nuovo assistito qualora riacquisisca tale requisito e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Il diritto in questione è acquisito dai figli ed equiparati a norma di legge che abbiano compiuto il 26° o il 30° anno di età solo se il Titolare abbia optato per la prosecuzione della loro assistenza.

Il Familiare decaduto potrà, altresì, iscriversi a titolo proprio qualora ricorrano i requisiti per la costituzione del **vincolo associativo** a norma dell'art 2 comma 1 dello Statuto o in qualità di Aggregato avente titolo proprio all'iscrizione.

I figli o equiparati che hanno aderito volontariamente alla Casagit ai sensi dell'art. 2 comma 1 e comma 3 punto 2 dello Statuto, non possono successivamente chiedere la **ripresa a carico del Titolare**, nel caso avessero a proporsi di nuovo le condizioni. I figli iscritti come Titolari di posizione Casagit perché titolari di pensione indiretta o di reversibilità, hanno titolo ad essere nuovamente assistiti come Familiari nella posizione di famiglia del genitore superstite alla cessazione del trattamento pensionistico. Non possono essere più assistiti nella posizione di famiglia del Titolare i Familiari decaduti per morosità nel versamento del contributo individuale.

La decadenza decorre:

1. dal giorno successivo alla maturazione del semestre di morosità, per i casi di cui al precedente comma 1 punto 1
2. dalla data in cui si perdono i requisiti per l'assistenza come Familiare, diversi dal requisito del carico
3. dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale il Familiare ha conseguito un reddito lordo superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

4. dal compimento del trentacinquesimo anno di età.

TITOLO IV – CONTRIBUZIONE

Articolo 20 – PROFILI CONTRIBUTIVI

Per i Titolari di posizione sono previsti tre profili contributivi:

1. **in percentuale** sulla retribuzione nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci **Titolari di un CNLG/accordo sottoscritto dalla FNSI**, e recepito dal Consiglio di Amministrazione, che sono obbligatoriamente iscritti alla Casagit
2. **in percentuale** sul trattamento lordo di pensione percepito; fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati **titolari di pensione** erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani o da Enti diversi
3. **in quota fissa** determinata in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati **iscritti volontariamente, compresi i dipendenti di Organismi di Categoria**. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito lordo, denunciato fiscalmente in Italia o negli stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza.

L'ammontare del contributo annuo è pubblicato sul sito internet della Casagit.

CAPO I – CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI

OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI

Articolo 21 – MISURA DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

I Soci di cui all'art. 3 comma 1 dello Statuto, titolari di un *CNLG/accordo* sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti al versamento di un contributo in **percentuale** sul reddito lordo da lavoro dipendente al quale può essere aggiunta una quota in misura fissa.

La quota associativa dovuta è calcolata applicando **l'aliquota**, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione lorda nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria.

Qualora il Socio sia titolare di **più rapporti di lavoro subordinato** regolati dai contratti di lavoro giornalistico di cui al comma 1, l'aliquota percentuale si applica sulla retribuzione relativa ad ogni rapporto di lavoro.

Qualora il Socio sia titolare, oltre che di uno o **più rapporti di lavoro subordinato** regolati dai contratti di lavoro giornalistico di cui al comma 1, anche di **pensione a carico dell'INPGI**, il contributo è dovuto anche su tale trattamento.

I contributi devono essere trattenuti mensilmente dal datore di lavoro sulla retribuzione spettante al Socio e versati alla Casagit nei termini e con le modalità da essa definite.

Nei confronti dei Soci corrispondenti dall'estero, per i quali non sia stata più ottenuta l'autorizzazione a versare la contribuzione obbligatoria IVS in Italia in deroga al principio di territorialità che vige in materia di assicurazioni Sociali, trova applicazione lo stesso regime contributivo previsto per i Soci contrattualizzati. Conseguentemente è fatto obbligo al Socio di provvedere direttamente al versamento dei contributi dovuti alla Casagit, con esonero della quota a carico delle aziende editoriali.

Il Consiglio di Amministrazione può annualmente stabilire **livelli massimi di contribuzione** per i Titolari obbligati all'iscrizione.

Articolo 22 – MINIMALE CONTRIBUTIVO – DETERMINAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

La quota associativa riguardante i Soci:

1. giornalisti **professionisti, pubblicisti e iscritti all'elenco stranieri**, di cui all'art. 2 comma 1 punti 1, 2 e 4 dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG
2. **praticanti**, di cui all'art. 2 comma 1 punto 3 dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG
3. giornalisti **professionisti, pubblicisti, praticanti e iscritti all'elenco stranieri**, di cui al comma 1 punti 1,2,3 e 4 dell'art. 2 dello Statuto, titolari di altri CNLG/Accordi sottoscritti dalla **FNSI** e recepiti dal Consiglio di Amministrazione

non può essere inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (minimale contributivo) sulla base dei principi di sostenibilità economica-finanziaria della Cassa risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali.

La quota di contribuzione necessaria al raggiungimento del minimale contributivo deve essere versata direttamente dal Socio a congruaggio di fine anno.

Il minimale contributivo è dovuto anche dai Soci a cui è applicato il contratto di solidarietà.

Qualora il datore di lavoro ometta di corrispondere la retribuzione dovuta al giornalista, con la conseguente omissione anche della trattenuta contributiva da versare alla Cassa, il Socio è tenuto a versare direttamente la contribuzione rapportata al minimale contributivo di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

Articolo 23 – ASPETTATIVA – CONTRIBUTO E MODALITA' DI VERSAMENTO

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

Durante il periodo di:

1. aspettativa **obbligatoria** o **anticipata** per **maternità**, la quota associativa è determinata applicando la percentuale, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione lorda percepita nell'ultimo mese interamente lavorato;
2. aspettativa **facoltativa** per **maternità**: la quota associativa è determinata applicando la percentuale, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione minima prevista dal CNLG FNSI-FIEG per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale o per il praticante, riferita all'anno di contribuzione;
3. aspettativa generica **facoltativa senza redditi**: la quota associativa, per i Soci che hanno optato per il mantenimento del rapporto associativo, è determinata con le stesse modalità di cui al precedente punto 2;
4. aspettativa per **motivi sindacali, cariche pubbliche** o altra **temporanea attività remunerata**: la quota associativa, per i Soci che hanno optato per il mantenimento del rapporto associativo, è determinata applicando gli stessi parametri previsti per la contribuzione dei Soci volontariamente iscritti di cui al successivo art. 28.

Nei casi di aspettativa, di cui al precedente punto 1, il Socio è tenuto al versamento diretto della quota associativa, al netto di quanto già assolto per lo stesso periodo dal datore di lavoro mediante trattenute operate sulla retribuzione ad esso dovuta. La quota deve essere versata dal Socio come conguaglio al termine del periodo di astensione obbligatoria.

Nei casi di aspettativa, di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, il Socio è tenuto al versamento diretto della quota associativa a suo carico entro la fine del primo mese di ciascun trimestre solare.

La disciplina dell'aspettativa si intende estesa per analogia a tutti i casi in cui i Titolari di posizione siano obbligati all'iscrizione da un CCNL o da un Contratto Integrativo Aziendale.

Articolo 24 – CONIUGI ENTRAMBI OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

In presenza di coniugi o conviventi *more uxorio*, tenuti entrambi al versamento del contributo associativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto, e su richiesta formale degli interessati che dovranno presentare documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, la Casagit provvederà alla restituzione del 25% del contributo versato dal coniuge o dal convivente *more uxorio* tenuto alla contribuzione minore.

La disposizione normativa di cui al comma precedente si applica anche in presenza di coniugi o conviventi *more uxorio*, di cui uno obbligato al versamento del contributo associativo ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto e l'altro titolare di pensione diretta erogata dall'INPGI e nel caso di coniugi o conviventi *more uxorio* dipendenti di Organismi di Categoria obbligatoriamente iscritti in forza di un contratto integrativo aziendale.

La richiesta di restituzione dovrà essere presentata dagli interessati a firma congiunta, allegando il certificato di matrimonio ovvero lo stato di famiglia accompagnato da dichiarazione di convivenza *more uxorio* e una dichiarazione che attesti che non sia intervenuta separazione legale ovvero cessazione della convivenza. La richiesta dovrà contenere l'impegno esplicito assunto dagli interessati a comunicare l'eventuale venir meno dei requisiti, producendo idonea documentazione. La Cassa si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche anche chiedendo documentazione aggiuntiva.

La restituzione terrà conto delle denunce di contribuzione inviate dalle aziende e avrà effetto a decorrere dal primo giorno del semestre in cui è pervenuta in Casagit la richiesta di restituzione.

La restituzione sarà effettuata una volta l'anno entro il secondo mese successivo all'approvazione del Bilancio e solo per il numero di mesi nell'anno per i quali entrambi i coniugi sono obbligatoriamente iscritti.

La presente disciplina non si applica qualora sia intervenuta separazione legale tra i coniugi o sia cessata la convivenza *more uxorio*. I coniugi o conviventi *more uxorio*, entrambi obbligatoriamente iscritti, hanno titolo per beneficiare della restituzione anche quando nella loro posizione di famiglia risulti ancora iscritto il coniuge divorziato o separato.

Qualora uno dei coniugi o conviventi *more uxorio* sia **in aspettativa obbligatoria o facoltativa** per maternità, la Casagit provvede a richiedere all'interessato un contributo pari al 75% del contributo dovuto, applicando la riduzione del 25% alla fonte.

Qualora uno o entrambi i coniugi o conviventi *more uxorio*, risultino titolari di contratto di solidarietà, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la restituzione del 50% del contributo versato dal coniuge o dal convivente *more uxorio* tenuto alla contribuzione minore.

Articolo 25 – TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO SOCI IN DISOCCUPAZIONE

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

I Soci obbligati all'iscrizione, a norma dell'art 4 comma 1 lettere a, b e c dello Statuto, titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione, i quali siano venuti successivamente a trovarsi in stato di **disoccupazione**, possono essere ammessi all'assistenza senza oneri contributivi:

1. **per un massimo di 24 mesi**, comprensivi anche del cumulo con periodi di cassa integrazione, se:
 - a. l'ultimo rapporto di lavoro subordinato è di **durata superiore a sette mesi**
 - b. l'ultimo rapporto di lavoro subordinato è di **durata inferiore a sette mesi** ma lo stato di disoccupazione è successivo al trattamento di **cassa integrazione**
 - c. l'ultimo rapporto di lavoro subordinato è di **durata superiore a sette mesi** ed è seguito, senza soluzione di continuità, da **un periodo di contribuzione volontaria** non superiore a 6 mesi

2. sono altresì ammessi all'assistenza senza oneri contributivi, per **tanti mesi quanti denunciati** alla Casagit, i titolari di rapporto di lavoro regolato da CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione, di durata inferiore a sette mesi.

Per l'**ammissione al trattamento** assistenziale di disoccupazione senza oneri contributivi, i Soci devono presentare alla Casagit una dichiarazione dalla quale risulti che gli interessati non abbiano in corso alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nel settore giornalistico o in altro settore, non sono titolari di alcun trattamento di pensione e si trovano comunque in effettivo stato di inoccupazione. Con la stessa dichiarazione i Soci devono impegnarsi a comunicare immediatamente la cessazione dello stato di inoccupazione.

L'**assistenza agevolata** ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli interessati hanno cessato il rapporto di lavoro, oppure, in caso di mancato preavviso, dal primo giorno del mese successivo a quello coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso.

Il periodo di **sospensione per aspettativa** non è conteggiato nella durata del rapporto di lavoro ai fini dell'ammissione al trattamento agevolato di disoccupazione.

Il trattamento agevolato di disoccupazione si interrompe automaticamente con la ripresa di un rapporto di lavoro regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di sospensione del trattamento di disoccupazione per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, il Socio può essere riammesso, ricorrendone le condizioni, ai benefici contributivi previsti sino al completamento del periodo massimo consentito.

La riammissione al trattamento agevolato resta subordinata al rilascio della dichiarazione dalla quale risulti la condizione di inoccupazione. Con la stessa dichiarazione i Soci devono impegnarsi a comunicare immediatamente la cessazione dello stato di inoccupazione.

Se il rapporto di lavoro instaurato non prevede l'obbligatorietà del versamento del contributo associativo il Socio, per essere riammesso nei limiti previsti dal precedente comma 1 punto 1 lettera c del presente articolo, al trattamento agevolato, è tenuto, per tutta la durata del rapporto suddetto, al versamento del contributo volontario previsto dal successivo art. 30.

Nel caso di mancato versamento del contributo volontario il Socio decade dall'iscrizione.

Il Socio è tenuto a comunicare alla Casagit qualsiasi evento che modifichi lo stato di disoccupazione.

Articolo 26 – TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEI SOCI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

I Soci obbligati all'iscrizione, titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art 4 comma 1 lettere a., b. e c. dello Statuto, in trattamento di **cassa integrazione**, sono ammessi all'assistenza senza oneri contributivi **per un massimo di 24 mesi**, da intendersi cumulati con i periodi di disoccupazione.

Qualora il periodo di cassa integrazione sia parzialmente remunerato dal datore di lavoro, i Soci sono comunque tenuti al versamento del contributo dovuto a norma del precedente art. 21 sui compensi percepiti.

L'assistenza agevolata ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui il Socio sia entrato in regime di cassa integrazione.

Il trattamento agevolato di cassa integrazione si interrompe automaticamente con la ripresa di rapporto di lavoro regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di sospensione dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro che non prevede l'obbligatorietà del versamento del contributo associativo il Socio, per essere riammesso al trattamento contributivo agevolato, è tenuto, per tutta la durata del rapporto suddetto, al versamento del contributo volontario previsto dal successivo art. 30. Nel caso di mancato versamento del contributo volontario il Socio decade dall'iscrizione.

Nel caso in cui la cassa integrazione abbia una durata inferiore ai 24 mesi il Socio può usufruire, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 25 e fino al completamento del periodo massimo consentito, del trattamento agevolato per disoccupazione senza oneri contributivi.

Il medesimo beneficio contributivo è esteso, altresì, in favore dei Soci collocati in mobilità ai sensi della legge 223/1991.

Il Socio è tenuto a comunicare alla Casagit l'eventuale interruzione dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione e la cessazione dello stesso.

Articolo 27 – TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO NEI CASI DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA NON INDENNIZZATA

(Titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI)

Il Socio titolare di contratto di lavoro collettivo giornalistico sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione, in malattia oltre il periodo indennizzato dal datore di lavoro è ammesso agli stessi benefici contributivi previsti per il Socio in disoccupazione.

CAPO II – CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI VOLONTARIAMENTE ISCRITTI E DEI DIPENDENTI DI ORGANISMI DI CATEGORIA

Articolo 28 – SOCI NON TITOLARI DI CNLG/ACCORDI SOTTOSCRITTI DALLA FNSI E AGGREGATI NON DIPENDENTI DI ORGANISMI DI CATEGORIA (Misura del contributo e modalità di versamento)

I Soci di cui all'art 2 comma 1 dello Statuto, non titolari di CNLG/Accordi sottoscritti dalla FNSI, i proscrittori volontari a norma dall'art 10 comma 3 e 4 dello Statuto e gli Aggregati a norma dell'art 2 comma 3 dello Statuto, sono tenuti al versamento di un contributo associativo in quota fissa determinato in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito lordo denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza.

Le misure ridotte di contribuzione, si applicano:

1. il primo anno, sulla base della documentazione comprovante il reddito lordo percepito nell'anno precedente;
2. negli anni successivi, in via presuntiva nel mese di gennaio di ciascun anno sulla base dell'ultimo reddito dichiarato alla Casagit.

Qualora vi sia una variazione di reddito che determini una variazione della contribuzione dovuta, maggiore o minore rispetto a quella attribuita in via presuntiva, il Socio o Aggregato è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il termine del 31 ottobre, copia della documentazione relativa al reddito lordo dichiarato nell'anno, al fine di consentire alla Cassa di eseguire le opportune variazioni e di procedere ai conguagli.

La Cassa si riserva il diritto di eseguire verifiche.

Nel caso in cui in sede di verifica il Socio o Aggregato non provveda a presentare documentazione reddituale, entro il termine di 6 mesi dalla notifica del procedimento di verifica, o qualora dai dati reddituali acquisiti si determini l'inquadramento in una fascia di contribuzione superiore rispetto a quella attribuita in via presuntiva, l'iscritto è tenuto al pagamento della differenza, tra il minore contributo accertato in via presuntiva e il contributo associativo, riferito alla fascia di contribuzione più alta, maggiorata di una somma aggiuntiva pari al 10% della stessa.

La presentazione della documentazione fiscale dopo la scadenza del 31 ottobre, e comunque prima di un'eventuale verifica da parte della Cassa:

1. non determina, per l'anno di riferimento, l'applicazione della riduzione del contributo associativo se il reddito lordo percepito comporta l'inquadramento in una fascia di contribuzione inferiore rispetto a quella attribuita in via presuntiva
2. determina, per l'anno di riferimento, l'applicazione del contributo associativo se il reddito lordo percepito comporta l'inquadramento in una fascia di contribuzione superiore rispetto a quella attribuita in via presuntiva, senza l'applicazione della maggiorazione del 10% di cui al comma precedente

Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato direttamente dai Titolari in rate trimestrali anticipate entro la fine del primo mese di ciascun trimestre solare.

Il primo versamento deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda di adesione e deve essere commisurato al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, calcolando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

Il mancato versamento dei contributi nei termini su indicati comporta l'applicazione di interessi di mora, pari al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Il Consiglio delibera l'adeguamento del tasso di mora nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. L'applicazione degli interessi di mora è subordinata alla messa in mora del debitore con la quale si apre la procedura di recupero del credito contributivo.

**Articolo 29 – SOCI NON TITOLARI DI CNLG/ACCORDI SOTTOSCRITTI DALLA FNSI, DI ETÀ'
INFERIORE A 30 ANNI
(Misura del contributo e modalità di versamento)**

I Soci che prestano attività non subordinata ovvero titolari di rapporto di lavoro che non comporti l'obbligo al versamento del contributo associativo, purché abbiano un'età non superiore a trenta anni e nell'anno precedente abbiano denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui hanno la residenza o la cittadinanza un reddito non superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione, sono tenuti al versamento di un contributo associativo in misura ridotta, secondo parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione, in base al principio di sostenibilità economico-finanziaria della Cassa risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali.

Per i Soci in oggetto si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28.

Articolo 30 – DIPENDENTI DI ORGANISMI DI CATEGORIA (Misura del contributo e modalità di versamento)

Gli Aggregati di cui all'art 2 comma 3 punto 5 dello Statuto sono tenuti al versamento di un contributo associativo in quota fissa determinato in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della Casagit risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito da lavoro dipendente del Titolare.

Il datore di lavoro:

1. determina l'ammontare del contributo dovuto sulla base della retribuzione mensile lorda dell'Aggregato e dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione;
2. inoltra alla Casagit la denuncia di contribuzione mensile con indicazione, per ciascun dipendente iscritto alla Cassa, dell'ammontare della retribuzione mensile lorda e l'ammontare del contributo dovuto;
3. effettua il prelievo alla fonte dei contributi ed esegue il versamento nei tempi e nei modi definiti dalla Casagit.

Ai dipendenti di Organismi di Categoria in aspettativa, che risultino obbligatoriamente iscritti alla Casagit in forza di un *CCNL* o di un Contratto Integrativo Aziendale, sono applicati i regimi contributivi previsti all'art. 23 del Regolamento.

Articolo 31 – TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA INPGI (Misura del contributo e modalità di versamento)

Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo che consente la costituzione di un rapporto associativo, ma la possibilità per il Socio di chiedere la prosecuzione del rapporto come pensionato ed accedere ad un diverso profilo contributivo. Il trattamento **temporaneo di inabilità** erogato dall'INPGI non è considerato alla stregua della pensione di invalidità. Pertanto, non costituisce titolo per il passaggio al profilo contributivo dei pensionati.

I titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI sono tenuti al versamento di una quota associativa in misura **percentuale** a norma del comma 1 punto 2 dell' articolo 20, con applicazione dell'aliquota annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione sul trattamento lordo di pensione compresi eventuali supplementi. Essi sono tenuti al versamento delle predette quote associative anche sulla pensione di reversibilità o indiretta, nel caso in cui ne siano beneficiari.

I Soci titolari di pensione a carico dell'INPGI e di uno o più rapporti di lavoro subordinato, regolati da contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla FNSI, sono tenuti al versamento del contributo calcolato sia sui redditi da pensione che da lavoro dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di definire aliquote ridotte e livelli di esenzione in base al trattamento lordo annuo di pensione.

I titolari di pensione diretta a carico dell'INPGI che abbiano subito una riduzione del trattamento di pensione per effetto del **cumulo** con reddito di lavoro autonomo o dipendente, sono tenuti a versare la quota associativa calcolata applicando l'aliquota percentuale sulla pensione intera erogabile.

Il **versamento** del contributo dovuto sui redditi da pensione è eseguito dall'INPGI con le modalità previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto e la Cassa. A tal fine gli interessati devono autorizzare per iscritto l'INPGI ad effettuare la trattenuta del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.

Articolo 32 – TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA PRO-QUOTA O SUPPLEMENTARE (Misura del contributo e modalità di versamento)

Fermo restando quanto disposto al primo comma del precedente articolo 31, i titolari di pensione **pro-quota** o **supplementare** sono tenuti al versamento di una quota associativa in **percentuale** sui trattamenti di pensione complessivamente percepiti.

La quota è determinata applicando l'aliquota percentuale:

1. sul trattamento erogato mensilmente dall'INPGI
2. sull'ammontare complessivo del trattamento di pensione erogato da enti diversi dall'INPGI nell'anno di contribuzione.

I Soci di cui al presente articolo sono tenuti ad inviare entro il 30 aprile di ciascun anno copia della certificazione dei redditi da pensione percepiti nell'anno precedente rilasciata dall'Ente erogatore.

Il **versamento** del contributo dovuto sul trattamento erogato dall'INPGI è eseguito dall'Ente con le modalità previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto e la Cassa. A tal fine gli interessati devono autorizzare per iscritto l'INPGI ad effettuare la trattenuta del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.

Il **versamento** relativo all'applicazione dell'aliquota percentuale sul trattamento corrisposto dall'Ente diverso dall'INPGI, così come quello relativo ai conguagli eventualmente calcolati dalla Casagit sul cumulo dei trattamenti, verrà effettuato direttamente dagli interessati in rate trimestrali anticipate, in scadenza il primo mese di ogni trimestre solare, come disciplinato dal precedente art. 28.

Articolo 33 – TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI ENTI DIVERSI DALL'INPGI (Misura del contributo e modalità di versamento)

I titolari di pensione intera a carico di enti diversi dall'INPGI, che hanno maturato 10 anni di iscrizione alla Casagit, sono tenuti al versamento di una quota associativa in **percentuale** sui trattamenti di pensione complessivamente percepiti, sempreché questi costituiscano reddito esclusivo o superiore ad ogni altro reddito e sono sottoposti a regimi contributivi diversi a seconda che:

1. al momento dell'ammissione al trattamento di pensione risultino **Soci obbligatoriamente iscritti, in virtù di un Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI**. In questo caso gli interessati sono assoggettati allo stesso sistema contributivo previsto per i pensionati INPGI di cui al precedente art. 31, salvo che per il versamento;
2. al momento dell'ammissione al trattamento di pensione risultino **iscritti volontariamente alla Casagit come Soci o Aggregati**. In questo caso gli interessati sono tenuti al versamento del contributo risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale al trattamento lordo di pensione inquadrato per fasce di reddito. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'ammontare dell'aliquota percentuale e le fasce di reddito, indicando per ognuna il massimale di contribuzione.
In ogni caso l'ammontare annuo del contributo dovuto non può essere inferiore al minimale contributivo previsto per i Soci titolari di CNLG FNSI-FIEG.

I Titolari che non hanno ancora maturato il periodo di 10 anni di iscrizione non possono essere ammessi al trattamento agevolato previsto per i pensionati e dovranno contribuire, a norma dell'art. 28 del presente Regolamento, come Titolari volontari fino al raggiungimento dei 10 anni di iscrizione.

Gli interessati sono tenuti ad inviare entro il 31 ottobre di ogni anno:

1. copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD) percepiti nell'anno precedente, rilasciata dall'Ente erogatore
2. copia della dichiarazione dei redditi. Se non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è necessario presentare certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate.

Il **versamento** del contributo deve essere effettuato direttamente dall'interessato in rate trimestrali. La scadenza di ciascuna rata trimestrale è fissata alla fine del primo mese di ciascun trimestre solare.

Articolo 34 – SUPERSTITI

(Misura del contributo e modalità di versamento)

I superstiti inclusi nella posizione di famiglia del Titolare al momento del decesso, nell'aderire a loro volta alla Casagit in qualità di Aggregati, sono tenuti ad osservare lo stesso regime contributivo previsto per i Titolari volontari di cui all'art. 28.

Qualora il Titolare deceduto sia un pensionato, i superstiti, se a loro volta pensionati, sono ammessi al regime contributivo agevolato previsto per i pensionati a condizione che abbiano maturato autonomamente il requisito dei 10 anni di iscrizione alla Casagit.

I superstiti Titolari di pensione indiretta o di reversibilità acquisiscono il diritto, ognuno a titolo proprio, per l'iscrizione alla Casagit.

I superstiti Titolari di pensione indiretta o di reversibilità INPGI sono ammessi al trattamento contributivo previsto per i pensionati INPGI e sono tenuti al versamento del contributo associativo risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla somma degli importi costituenti le varie quote della pensione.

CAPO III – CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI

Articolo 35 – MISURA DEL CONTRIBUTO DEI FAMILIARI

L'assistenza ai Familiari, salvo quanto diversamente stabilito, è prevista con oneri contributivi aggiuntivi.

La misura e le modalità di contribuzione sono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La contribuzione è così distinta:

1. **CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INDIVIDUALE** dovuto per:

- a. figli ed equiparati a norma di legge a carico del Socio che hanno compiuto i 26 anni. Qualora il Titolare abbia nella propria posizione di famiglia due o più figli ultraventiseienni a carico, verserà per intero la quota aggiuntiva di maggiore entità, dovuta per uno dei figli; per gli altri fruirà di una riduzione del 50% del contributo aggiuntivo dovuto da ciascuno. Il contributo in oggetto non è dovuto per i figli ed equiparati permanentemente inabili al lavoro;
- b. genitori ed equiparati a carico;
- c. familiare di 3° grado e convivente a carico;
- d. coniuge o convivente *more uxorio* anche dello stesso sesso. Il Titolare potrà essere esentato dal versamento di questo contributo se il coniuge/convivente *more uxorio* ha percepito nell'anno precedente, un reddito non superiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'esenzione è accertata in via presuntiva nel mese di gennaio di ciascun anno in base all'ultimo reddito dichiarato alla Casagit.

Il Titolare è tenuto a comunicare alla Casagit la perdita del requisito reddituale che ha dato diritto all'esenzione entro il 31 ottobre relativo all'anno di riferimento.

La Cassa si riserva il diritto di eseguire controlli periodici, chiedendo ai titolari di posizione la presentazione di documentazione comprovante il reddito del coniuge o del convivente *more uxorio* per il numero di anni sottoposti a verifica.

Nel caso in cui in sede di verifica il Titolare non provveda a presentare documentazione comprovante i redditi o dai dati reddituali acquisiti risulti venuto meno il requisito per l'esenzione e restino dovute differenze contributive rispetto al contributo accertato annualmente in via presuntiva, l'iscritto è tenuto al pagamento delle differenze, maggiorate di una somma aggiuntiva pari al 10% delle stesse.

La presentazione della documentazione fiscale dopo la scadenza del 31 ottobre, e comunque prima di un'eventuale verifica da parte della Cassa:

1. non dà diritto all'esenzione per l'anno di riferimento se il reddito comunicato è inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione
2. determina l'applicazione per l'anno di riferimento del contributo aggiuntivo individuale previsto se il reddito comunicato è superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, senza applicazione di alcuna sanzione.

Il beneficio di esenzione non riguarda l'eventuale contributo aggiuntivo nucleo familiare, di cui al successivo punto 2, che resta comunque dovuto.

2. **CONTRIBUTO AGGIUNTIVO NUCLEO FAMILIARE** dovuto dal Titolare qualora risulti assistito almeno un Familiare per il quale non è tenuto al versamento del contributo aggiuntivo individuale.

Sono in ogni caso **esonerati dal versamento del contributo aggiuntivo nucleo familiare:**

- a. i Soci durante il periodo di assistenza agevolata per disoccupazione o cassa integrazione;
- b. i Titolari il cui nucleo familiare è composto da un solo figlio, invalido;
- c. I Titolari il cui nucleo familiare è composto da un solo figlio nato nell'anno a cui si riferisce il contributo. In questo caso il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello di nascita.

Il Titolare tenuto contemporaneamente al versamento del "contributo aggiuntivo nucleo familiare" e di almeno un "contributo aggiuntivo individuale", con esclusione del contributo aggiuntivo individuale previsto per il coniuge, usufruisce di una riduzione del 10% sull'ammontare del contributo aggiuntivo individuale di maggiore entità. A parità di importo di più contributi aggiuntivi individuali, la riduzione è applicata su uno solo di essi.

Articolo 36 – MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I FAMILIARI

Il contributo aggiuntivo individuale e il contributo aggiuntivo nucleo familiare, qualora dovuti, devono essere versati dal Titolare in trimestralità anticipate, in scadenza alla fine del primo mese di ciascun trimestre solare.

Il Socio obbligato all'iscrizione in applicazione dei contratti sottoscritti dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di Amministrazione, il dipendente di Organismi di Categoria o il titolare di pensione INPGI può rilasciare delega scritta all'azienda, all'Ente di appartenenza o all'INPGI ed in copia a Casagit, per la trattenuta alla fonte del contributo aggiuntivo individuale dovuto per il coniuge o per il convivente *more uxorio*. I soggetti di cui sopra tratterranno tali quote semestralmente e precisamente nel mese di giugno e nel mese di dicembre.

In tutti i casi in cui il Titolare sia tenuto al versamento del contributo per l'assistenza ai Familiari l'inutile decorso del termine entro cui deve eseguire il pagamento dei contributi aggiuntivi, comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura e con le modalità stabilite dal precedente art. 28 comma 10.

Gli interessi di mora non sono applicati per il ritardato pagamento del contributo aggiuntivo individuale per il coniuge o convivente *more uxorio* qualora il Titolare abbia rilasciato delega al datore di lavoro o all'INPGI per la trattenuta alla fonte di quanto dovuto.

TITOLO V – PRESTAZIONI

Articolo 37 – PRESTAZIONI PREVISTE

Le prestazioni della CASAGIT, in conformità ai fini istituzionali e in relazione alle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ed allo stato di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, consistono in un concorso nelle spese sostenute dagli associati per:

1. ricoveri in istituti di cura pubblici e privati;
2. ricoveri per lungo-degenza, per malati in fase terminale e per malattie nervose e mentali;
3. interventi di chirurgia ambulatoriale;
4. visite specialistiche, consulti e visite omeopatiche;
5. accertamenti clinici e diagnostici;
6. prestazioni terapeutiche;
7. acquisto di medicinali;
8. cure e protesi dentarie;
9. acquisto di lenti correttive della vista;
10. acquisto di protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici;
11. assistenza infermieristica domiciliare continuata in stato di malattia in fase acuta;
12. assistenza ai non autosufficienti;
13. cure termali;
14. quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni erogate dalla CASAGIT.

Le “Norme e tariffe per l’erogazione delle prestazioni” definiscono **tipologia, tempi ed ammontare** delle prestazioni liquidate dalla Casagit.

Le prestazioni sono erogate in linea con le disposizioni contenute nelle “Norme e tariffe per l’erogazione delle prestazioni”.

Il concorso della CASAGIT non è comunque previsto per:

- a) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori a norma di legge;
- b) le prestazioni effettuate esclusivamente per finalità di ordine estetico o comunque non attinenti specificatamente alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Per le prestazioni erogate in dipendenza di incidenti la CASAGIT si riserva la facoltà di surrogarsi, nei limiti delle somme corrisposte, nei diritti degli associati verso terzi responsabili.

Articolo 38 – DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il diritto all'erogazione delle prestazioni **decorre**:

1. per i Titolari, dalla data di costituzione del vincolo associativo e permane per tutta la durata dello stesso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal presente Regolamento
2. per i Familiari, dalla data di iscrizione fatti salvi i periodi di carenza previsti dal presente Regolamento.

Nella forma **indiretta** l'iscritto provvede al pagamento delle prestazioni sanitarie di cui ha fruito. Il Titolare di posizione presenta alla Casagit, per il rimborso, il documento fiscale di spesa e eventuale documentazione indicata nelle "Norme e tariffe per l'erogazione delle prestazioni". La Casagit provvederà al rimborso delle somme direttamente al Titolare di posizione, salvo sua diversa disposizione.

Nella forma **diretta** l'iscritto fruisce della prestazione sanitaria all'interno di una struttura convenzionata. La struttura emette fattura nei confronti dell'iscritto e ne invia copia alla Casagit. La Cassa provvede al pagamento nei confronti della struttura convenzionata secondo quanto disposto negli accordi convenzionali e nei limiti previsti dalle "Norme e tariffe per l'erogazione delle prestazioni".

La Casagit si riserva, solo per i Soci di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, la facoltà di compensare il rimborso delle prestazioni con i crediti contributivi a qualsiasi titolo dovuti direttamente dal Socio o Aggregato. La compensazione comporta la liquidazione delle prestazioni solo per la parte eccedente i crediti contributivi. Il meccanismo della compensazione non può operare laddove vi sia una sospensione nell'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dal successivo articolo 39.

I rimborsi per prestazioni sono effettuati dalla Casagit esclusivamente mediante bonifico bancario.

La Cassa non ha alcuna responsabilità per le prestazioni e/o loro esecuzioni fornite dalle strutture sanitarie e dai medici convenzionati.

Articolo 39 – SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il diritto all'erogazione delle prestazioni può essere **sospeso** in caso di:

1. **morosità contributiva del Titolare** nel versamento
 - a. della **quota associativa** che equivalga economicamente ad un trimestre di contribuzione sulla base delle quote contributive in vigore. La sospensione ha effetto sul Titolare e su tutti i componenti del nucleo familiare iscritto. La **morosità protratta per 6 mesi** nel versamento della quota associativa comporta, a norma dell'art. 8 comma 3 punto 5 dello Statuto, la **decadenza** dal vincolo associativo per il Titolare e l'intero nucleo familiare. Le disposizioni in oggetto non possono in nessun caso interessare i Soci obbligatoriamente iscritti alla Cassa a norma dell'art. 4 comma 1 punto 1 dello Statuto.
 - b. di uno o più **contributi aggiuntivi individuali** per i Familiari che equivalga economicamente ad un trimestre di contribuzione sulla base delle quote contributive in vigore. La morosità nel versamento di uno o più contributi aggiuntivi individuali comporta la sospensione del diritto all'erogazione delle prestazioni sia per il Titolare sia per l'intero nucleo familiare. La **morosità protratta per 6 mesi** nel versamento del contributo aggiuntivo individuale comporta, a norma dell'art. 8 comma 3 punto 5 dello Statuto, la **decadenza** dall'iscrizione per i Familiari cui il contributo si riferisce.
 - c. del **contributo aggiuntivo nucleo familiare** per l'assistenza ai Familiari per i quali non è dovuto un contributo aggiuntivo individuale, che equivalga economicamente a due trimestri di contribuzione sulla base delle quote contributive in vigore. La morosità in oggetto determina la sospensione del diritto all'erogazione delle prestazioni solo per i Familiari cui il contributo aggiuntivo nucleo si riferisce
2. **sospensione del Titolare** comportando automaticamente la sospensione delle prestazioni all'intero nucleo familiare
3. **irregolarità amministrativa** riferita a
 - a. mancanza della dichiarazione dei redditi per i titolari di pensione erogata da enti diversi dall'INPGI e per i titolari di pensione INPGI più altra pensione erogata da enti diversi. La sospensione opera in via cautelativa, in attesa di acquisire la documentazione necessaria al calcolo del conguaglio contributivo
 - b. mancanza delle denunce contributive da parte di azienda inadempiente. Le prestazioni al Socio sono sospese se dopo sollecito di invio delle buste paga il Titolare non abbia provveduto all'invio alla Casagit. Le prestazioni sono sospese in via cautelativa in attesa di verificare l'avvenuto prelievo alla fonte della contribuzione Casagit

- c. mancanza, per i Titolari giornalisti, del certificato di iscrizione all’Ordine
L’irregolarità amministrativa comporta la sospensione dell’erogazione delle prestazioni per il Titolare e per tutti i Familiari assistiti.

La sospensione nell’erogazione delle prestazioni permane fintantoché il Titolare non provveda alla regolarizzazione della posizione.

Articolo 40 –PRESTAZIONI - INTERVENTI IN VIA STRAORDINARIA

Le disposizioni normative che disciplinano gli interventi in via straordinaria ad integrazione delle liquidazioni effettuate in base alle norme regolamentari sono contenute nelle “Norme e tariffe per l’erogazione delle prestazioni”.

Articolo 41 – CONTROLLI SANITARI

La Casagit si riserva il diritto di verificare, anche attraverso professionisti di propria fiducia, lo stato di malattia degli assistiti nonché la congruità e la pertinenza delle spese per le quali viene chiesto il concorso e di limitare l'intervento alle spese ritenute giustificate.

Il rifiuto dell'assistito a sottoporsi ai controlli richiesti determina la perdita del diritto al rimborso.

TITOLO VI – GESTIONE ASSISTENZIALE A CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI RIDOTTE

Articolo 42 - ISCRIZIONE - DECADENZA - RECESSO

Hanno titolo ad iscriversi alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte i giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l'obbligo di iscrizione alla Casagit.

La **domanda di iscrizione** deve essere presentata entro **12 mesi** dalla data:

1. di inizio del rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata;
2. di notifica dell'iscrizione all'Ordine dei giornalisti.

Per l'iscrizione è necessario inviare i seguenti **documenti**:

1. domanda di adesione contenente:
 - a. le generalità e la residenza del richiedente e la dichiarazione di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme statutarie e regolamentari nonché le disposizioni degli Organi Sociali della Casagit
 - b. dichiarazione di svolgimento dell'attività giornalistica come fonte primaria di reddito
 - c. l'impegno a comunicare immediatamente l'eventuale perdita del titolo per l'adesione
 - d. l'indicazione della tipologia contributiva scelta
 - e. l'impegno a versare il contributo associativo per almeno tre anni
2. copia della notifica o certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti
3. consenso al trattamento dei dati personali
4. coordinate IBAN
5. codice fiscale
6. ricevuta attestante l'avvenuto versamento della prima rata del contributivo associativo in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

L'**iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e si perfeziona** con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Direttore Generale. Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario che la Casagit abbia acquisito i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, e 6.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni decorre dopo 6 mesi dalla data di iscrizione.

L'iscrizione alla Casagit non può essere estesa ai componenti il **nucleo familiare**.

I Soci che abbiano aderito alla gestione assistenziale ridotta, nel caso abbiano a perdere il titolo che aveva dato luogo a tale adesione, **decadono** dall'iscrizione, salvo che risultino ammessi al

trattamento di pensione a carico della Gestione separata INPGI. In tal caso mantengono il vincolo associativo alle medesime condizioni sussistenti al momento del pensionamento.

Il **recesso** unilaterale del Socio può essere esercitato solo dopo il terzo anno di iscrizione obbligatoria e comporta l'automatica estinzione del vincolo associativo.

Il recesso comporta l'estinzione del vincolo associativo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla Casagit la relativa comunicazione.

Gli iscritti i quali abbiano esercitato il diritto di recesso, non potranno più aderire volontariamente alla Casagit, ma saranno nuovamente associati solo nel caso in cui vi saranno obbligati da Contratto Collettivo sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Il provvedimento ricognitivo di recesso è assunto con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 43 - CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente le tipologie contributive per la gestione assistenziale ridotta. I Soci sono tenuti al versamento del contributo associativo, in base alla tipologia contributiva scelta.

Il contributo deve essere versato in rate trimestrali anticipate che scadono alla fine del primo mese di ciascun trimestre solare.

Il primo versamento deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda di adesione in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, calcolando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

Articolo 44 – DIRITTO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il diritto all'erogazione delle prestazioni decorre dopo 6 mesi dalla data di iscrizione.

I Soci della gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte potranno accedere solo alle prestazioni erogate in regime indiretto il cui rimborso è proporzionale alla tipologia contributiva scelta.

Articolo 45 – PASSAGGIO DI TIPOLOGIA

I Soci che abbiano aderito ad una delle diverse forme contributive previste per la gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte potranno passare solo alla tipologia contributiva superiore dopo una permanenza di due anni nella tipologia precedente fino al passaggio alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere.

Il passaggio **dalla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere** avviene:

1. automaticamente, in caso di ammissione al trattamento di pensione a carico della Gestione previdenziale dell'INPGI, sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, o nel caso in cui gli associati siano tenuti all'iscrizione obbligatoria in base a *CNLG/accordo* stipulato dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit;
2. a richiesta, dopo esser rimasti per due anni nella tipologia contributiva di livello massimo prevista dalla gestione assistenziale ridotta.

Il passaggio **dalla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte** può avvenire solo:

1. in caso di decadenza per risoluzione del rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, se il Socio era precedentemente iscritto alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte ed era passato alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere in ragione di un rapporto di lavoro regolato da *CNLG/accordo* sottoscritto dalla FNSI. La cessazione di tale periodo di occupazione determina il ritorno automatico del Socio alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte e alla tipologia contributiva di provenienza, conservandone l'anzianità. Il Socio, però, può richiedere il proseguimento, a titolo definitivo, nella gestione assistenziale piena;
2. in caso di decadenza per risoluzione del rapporto di lavoro di durata superiore a 7 mesi, al quale abbia fatto eventualmente seguito il trattamento per disoccupazione o cassa integrazione. Il Socio può chiedere entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della decadenza il ripristino del vincolo associativo senza soluzione di continuità nella gestione assistenziale a contribuzione e prestazione intere o in quella a contribuzione e prestazioni ridotte optando per una delle tipologie contributive previste.

Il Socio che proveniva dalla gestione assistenziale ridotta può chiedere entro il termine dei sei mesi dalla data di notifica della decadenza il ripristino del vincolo associativo senza soluzione di continuità, in via definitiva nella gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere o in quella a contribuzione e prestazioni ridotte ma alla stessa tipologia contributiva che preesisteva all'atto del passaggio alla gestione assistenziale intera.

I benefici contributivi previsti nella gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni intere per Soci in aspettativa, disoccupati e cassintegrati non sono applicabili alla gestione assistenziale a contribuzione e prestazioni ridotte.

TITOLO VII – RICORSI E COORDINAMENTO ENTI

Articolo 46 – RICORSI

Avverso i provvedimenti della Casagit in materia di costituzione, sospensione e cessazione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai Familiari, di contribuzione e di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione.

I ricorsi devono pervenire agli uffici della Casagit entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Articolo 47 – COORDINAMENTO CASAGIT-FNSI-CNOG-INPGI-FPCGI

La Casagit collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 dello Statuto, anche mediante la partecipazione al Comitato di Coordinamento appositamente costituito dalla Casagit medesima, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani e dal Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani.

In rappresentanza della Casagit partecipano al Comitato di Coordinamento il Presidente ed i Vice Presidenti, affiancati dal Direttore Generale.

La Casagit contribuisce all'organizzazione e al funzionamento del Comitato di Coordinamento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previi accordi con gli altri organismi.

La Casagit, inoltre, potrà instaurare rapporti di collegamento con la FNSI e le sue articolazioni sindacali territoriali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima attuazione delle modifiche normative di cui al presente Regolamento i Soci che alla data del 31/12/2011 abbiano usufruito, per un periodo inferiore a 24 mesi del **trattamento contributivo agevolato**, da intendersi cumulati tra periodi di cassa integrazione e periodi di disoccupazione, e sono in regola con il versamento dei contributi e con la presentazione della documentazione, proseguono tale trattamento agevolato fino al compimento del ventiquattresimo mese, secondo le nuove disposizioni normative.
2. I Soci che al 31/12/2011 abbiano già usufruito di almeno 24 mesi di **trattamento contributivo agevolato**, da intendersi cumulati tra periodi di cassa integrazione e periodi di disoccupazione, decadono dall'iscrizione a far data dal 01/01/2012, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative.
3. I Soci che al 01/01/2012 stiano usufruendo del terzo anno di trattamento contributivo agevolato per disoccupazione/cassa integrazione continueranno ad essere assistiti sulla base delle vecchie disposizioni normative, fino ad interruzione del **trattamento contributivo agevolato** per scadenza del periodo massimo consentito. Allo scadere del 36° mese di assistenza contributiva agevolata, il Socio decade ed ha 6 mesi di tempo, dalla data di notifica della decadenza, per presentare domanda di prosecuzione come volontario. La sottoscrizione di nuovo rapporto di lavoro determina l'interruzione del trattamento contributivo agevolato secondo le vecchie disposizioni normative. Alla cessazione del rapporto di lavoro, e ricorrendone le condizioni, il Socio può essere riammesso ai benefici contributivi previsti dagli articoli 25 e 26 del Regolamento.
4. Gli iscritti che al 31/12/2011 presentano una **morosità di almeno 6 mesi** decadono con effetto dal primo giorno successivo al periodo interamente coperto da contribuzione ed hanno 12 mesi di tempo, dalla data di notifica della decadenza, per presentare domanda di prosecuzione con versamento contestuale del contributo dovuto. Con la richiesta di prosecuzione il vincolo associativo si ripristina senza soluzione di continuità con quello preesistente.
5. Per gli iscritti che al 31/12/2011 presentano una **morosità inferiore a 6 mesi** si applica la nuova disciplina sulla decadenza per morosità in vigore dal 01/01/2012.